



**NORME SANITARIE PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA RASSEGNA ZOOTECNICA
(fatte salve nuove disposizioni/divieti Regionali Nazionali o Comunitari)**

**97° Fiera Agricola Zootecnica Italiana
Centro Fiera di Montichiari 24-25-26 ottobre 2025**

Le rassegne Zootecniche sono soggette alla verifica, da parte del competente Distretto Veterinario dell'A.T.S. di Brescia, del rispetto e del mantenimento dei requisiti strutturali e gestionali previsti, con particolare riferimento al capitolo 2.4.1 "Requisiti delle stalle di transito, fiere, mostre e mercati" del Manuale Operativo per la gestione del sistema di identificazione e registrazione di cui al Decreto 7 marzo 2023 e i requisiti sanitari sono applicati in ragione delle specie detenute nonché della durata degli eventi, a norma del Decreto Legislativo 134/2022, del Decreto Legislativo 136/2022 e nel rispetto del Regolamento UE 429/2016 e smi.

A tale fine gli animali dovranno essere sottoposti a controllo Veterinario all'atto dell'introduzione nel recinto fieristico o secondo le modalità indicate dal competente Distretto Veterinario; i proprietari sono tenuti a favorire tale controllo munendo gli animali di idonei mezzi di contenimento.

Tutti gli automezzi autorizzati per il trasporto degli animali devono, prima del carico, essere puliti, lavati e disinfettati (parte IV Titolo 1 capo 3 sezione 1, articolo 125 del Reg (UE) 2016/429 e smi).

Il codice identificativo dell'Ente Fiera da indicare sul documento di accompagnamento o sulle certificazioni internazionali è: IT113BS01M.

L'organizzazione della manifestazione dovrà assicurare il rispetto dei requisiti minimi di biosicurezza della sede espositiva nonché il benessere degli animali nel rispetto delle caratteristiche etologiche delle diverse specie. Le modalità di detenzione e accudimento degli animali, oltre a garantirne il benessere, dovranno impedirne la fuga. E' assolutamente vietato arrecare agli animali dolore, sofferenze o lesioni inutili.

L'organizzazione della manifestazione dovrà a tal fine garantire la disponibilità di un servizio veterinario dedicato agli interventi urgenti e alle attività di cura agli animali ove necessari.

Il latte prodotto durante la manifestazione non potrà essere destinato alla alimentazione umana e dovrà essere opportunamente smaltito.

BOVINI (comprese le specie Bos indicus, Bison bison e Bubalus bubalis):

I bovini partecipanti alla rassegna devono essere correttamente identificati ai sensi del Decreto Legislativo 134/2022, in applicazione del Regolamento (UE) 2016/429, del Regolamento (UE) 2021/520 con particolare riferimento all'articolo 20 e del Decreto Ministeriale 2 maggio 2024, registrati in anagrafe zootecnica con le relative movimentazioni in conformità al Decreto 7 marzo 2023 e



sottoposti presso lo stabilimento di origine a visita clinica da parte del veterinario ufficiale.

Animali da riproduzione

Bovini provenienti da allevamenti da riproduzione devono:

1. provenire da allevamenti INDENNI da Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica, siti in Province o Regioni con status di indennità approvato dal Reg (UE) 2021/620 e smi
2. essere stati sottoposti da non più di 30 gg:
Prova tubercolinica negativa se di età superiore a 6 settimane,
esame sierologico negativo per Brucellosi e Leucosi se di età superiore a 12 mesi;
esame sierologico negativo per rinotracheite infettiva bovina (sieronegativi o gE negativi se vaccinati) di qualsiasi età

Tali animali devono essere collocati in appositi spazi separati dagli animali di differente categoria o di differente qualifica sanitaria.

Animali da ingrasso

- Se provenienti da Province o Regioni con status di indennità approvato dal Reg (UE) 2021/620 e smi, devono:
 1. provenire da allevamenti da ingrasso INDENNI da Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica, oppure
 2. provenire da allevamenti da ingrasso dove sono stati introdotti soltanto capi provenienti da allevamenti INDENNI.

Tali animali devono essere collocati in appositi spazi separati dagli animali di differente categoria o di differente qualifica sanitaria.

- E' ammessa l'introduzione presso la manifestazione fieristica di bovini da ingrasso che provengono da allevamenti INDENNI da Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi bovina siti in Province o Regioni non riconosciute indenni da Tubercolosi e/o Brucellosi esclusivamente:
 - nel rispetto delle disposizioni del Decreto del Ministero della Salute 2 maggio 2024, Allegati 1b e 2b e
 - a condizione che i bovini siano stati sottoposti da non più di 30 gg a prova tubercolinica negativa, se di età superiore a 6 settimane e esame sierologico negativo per Brucellosi, se di età superiore a 12 mesi e
 - a condizione che detti animali siano collocati in appositi spazi nettamente separati dagli altri animali in modo tale che non possano entrarvi in contatto e che detti spazi siano adeguatamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di altri capi e
 - a condizione che siano movimentati direttamente verso l'allevamento di provenienza oppure che, se movimentati dalla fiera a un allevamento da ingrasso situato sul territorio lombardo o verso altro territorio indenne,



siano successivamente movimentati solo per invio diretto a stabilimenti di macellazione.

Tutti i bovini provenienti dal territorio nazionale, devono essere accompagnati da copia cartacea del documento di accompagnamento redatto informaticamente in BDN, firmato/validato dal SV competente per territorio, in conformità al Decreto Legislativo 134/2022 e riportante data e esito favorevole della visita clinica, qualifica sanitaria in periodo di validità e ove previsto, l'esito delle analisi effettuate e le date di effettuazione.

Nell'impossibilità di provvedervi informaticamente, l'esito delle analisi non già richiamate nel documento di accompagnamento, quali quelle per Rinotracheite infettiva bovina, dovrà essere riportato sulla sezione E ad opera del Servizio Veterinario competente per territorio sull'allevamento di partenza, al quale compete anche, in conformità alle norme della fiera, di attestare esito favorevole della visita clinica, pena esclusione dei capi dalla manifestazione fieristica. E' fatta salva, in via eccezionale, la eventuale possibilità di regolarizzazione, che verrà valutata caso per caso dai veterinari ufficiali competenti sulla fiera.

Laddove la data di rientro sia valorizzata in BDN e riportata sul documento di accompagnamento degli animali che scorterà gli animali alla rassegna, il medesimo documento di accompagnamento sarà valido anche per il rientro in allevamento di origine.

Sarà onere dell'ente organizzatore della fiera registrare in BDN i movimenti in ingresso dei capi in fiera e redigere in BDN il documento di accompagnamento di rientro/uscita da fiera nonché registrare il movimento di uscita da fiera ove la data di rientro non sia stata riportata dall'operatore dell'allevamento di origine degli animali nel documento di accompagnamento che ha scortato gli animali in fiera o laddove la destinazione sia diversa dall'allevamento di origine, nonché registrare il movimento di uscita da fiera.

Gli allevatori, direttamente o tramite delegato, provvederanno alla registrazione in BDN delle movimentazioni con destinazione o provenienza dalla fiera.

BLUE TONGUE (BT)

Nel richiamare il documento di orientamento del Ministero della Salute prot. n. 17050 del 28/5/2024, la nota del Ministero della Salute prot. n.10022 del 04/04/2025 (integrata con nota n. 10180 dell'8/04/2025) "omogeneità territoriale per i sierotipi circolanti sul territorio nazionale ed elementi Informativi" che considera l'intero territorio nazionale come un'unica zona omogenea per i sierotipi circolanti sul territorio, (BTV 1, BTV 3, BTV 4 e BTV 8) fatta eccezione per la Provincia Autonoma di Bolzano, che è indenne e la nota di Regione Lombardia protocollo G1.2025.0016727 del 22/04/2025, la partecipazione alla rassegna di animali sensibili alla Blue Tongue è:

- libera per capi vaccinati nei confronti dei sierotipi circolanti nel territorio di partenza nel rispetto della nota Ministeriale prot. n. 17050 del 28/05/2024;

ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980



- libera per capi provenienti da zone con medesimo stato sanitario, fatte salve le limitazioni alle movimentazioni di cui alla nota Protocollo G1.2025.0016727 del 22/04/2025 per focolai clinici;
- libera da territori con status di indennità da BT ai sensi del Regolamento (UE) 2021/620 e smi
- per capi provenienti da altri SM

- alle condizioni del Regolamento delegato (UE) 2020/689, allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3

o

alle condizioni di ingresso in deroga, in accordo ai punti da 5 a 8, allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1 del Regolamento delegato (UE) 2020/689, comunicate dall'Italia alla Commissione Europea e riportate nel protocollo reperibile al link

https://food.ec.europa.eu/document/download/50392942-ada7-4a9a-a189-375f3c36f0bd_en?filename=ad_control-measures_bt_movement_ita.pdf

pubblicato alla pagina

https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/surveillance-eradication-programmes-and-disease-free-status/bluetongue_en

Gli animali provenienti direttamente da Stati Membri devono essere scortati da certificato sanitario ai fini degli scambi comunitari, rilasciato dall'Autorità sanitaria competente e dal documento di identificazione individuale.

E' fatta salva la possibilità di adozione, da parte degli organizzatori della fiera, di richiedere misure di riduzione del rischio, quale il trattamento dei capi con insetto repellente con protezione per tutta la durata della manifestazione.

Laddove sia previsto transito attraverso territorio indenne ai sensi del Reg (UE) 2020/620, dovrà essere garantito che i mezzi di trasporto in cui gli animali sono caricati siano protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto e che nel viaggio previsto gli animali non siano scaricati per un periodo superiore ad un giorno.

Capi non vaccinati nei confronti dei sierotipi circolanti sul territorio italiano potranno poi essere destinati solo a territori di pari stato sanitario.

Malattia Emorragica Epizootica (EHDV)

gli animali provenienti da zone di restrizione per EDHV potranno accedere ai quartieri fieristici previa protezione dagli attacchi dei vettori con insetticidi o repellenti per almeno 14 giorni prima della data del movimento e sottoposti, con esito negativo, ad una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori in



accordo alla nota del Ministero della Salute protocollo n. 0031308 del 23/10/2023 DGSAF o a seguito di vaccinazione secondo le modalità della nota protocollo n. 33605 del 15.11.2024, che ha integrato il protocollo 2023 per le introduzioni in Italia dei capi sensibili alla malattia dalle zone francesi regolamentate per EHD

LAGOMORFI:

Gli allevamenti di provenienza devono essere registrati in BDN in conformità al Decreto 2 marzo 2018 e al decreto legislativo 134/2022. Gli animali devono essere scortati, in conformità al Decreto 7 marzo 2023, da copia cartacea del documento di accompagnamento redatto informaticamente in BDN, completo di esito della visita sanitaria che attesti il buono stato di salute dei capi oggetto di movimentazione. Sarà onere dell'ente organizzatore della fiera registrare in BDN i movimenti in ingresso dei capi in fiera, redigere in BDN il documento di accompagnamento di rientro/uscita da fiera, nonché registrare il movimento di uscita da fiera.

EQUIDI:

Fatto salvo il rispetto di quanto previsto da Reg (UE) 963/2021 e dal DM 30 settembre 2021, gli equidi partecipanti alla rassegna devono essere scortati da copia cartacea del documento di accompagnamento redatto informaticamente in BDN, avendo cura di riportare anche la data di rientro, affinché il medesimo documento di accompagnamento sia valido anche per il rientro in allevamento e dal documento unico di identificazione a vita (SLID/passaporto).

Tutti gli equidi di età superiore ai 12 mesi, ai fini della introduzione in fiera devono essere stati sottoposti ad un test sierologico per Anemia Infettiva degli Equini (AIE) in accordo alle periodicità e validità previste dalle "Indicazioni Operative per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva equina" trasmesse con nota del Ministero della Salute protocollo n. 27107 del 10/9/2024. La data e gli esiti favorevoli dei controlli sierologici devono essere registrati dal veterinario ufficiale sul documento unico di identificazione a vita.

Terminata la rassegna, nel caso in cui gli equidi non rientrino nello stabilimento di origine, l'operatore dovrà assicurare che gli animali siano accompagnati da documento di accompagnamento cartaceo (scaricabile al link: https://www.vetinfo.it/sso_portale/informazioni/docinfo/equi_doc_accompagno_post.pdf).

Gli operatori, direttamente o tramite delegato, provvederanno alla registrazione in BDN delle movimentazioni con destinazione o provenienza dalla fiera.



Gli animali introdotti da Paesi Membri dell'Unione Europea dovranno rispettare i requisiti sanitari presenti nel Reg (UE) 2020/688 ed essere scortati da certificati rilasciati dall'Autorità Competente, conformi a quanto previsto al Reg (UE) 2021/403.

Gli espositori dovranno notificare, in conformità all'articolo 6 del d.lgs 136 del 05 agosto 2022, ai veterinari ufficiali operanti nel quartiere fieristico ogni caso, anche sospetto, di malattia infettiva.